



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 25 MAGGIO 2015

Art. 4 (Allegato)

dei progetti

(1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti, ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali. (2) Le predette Autorita', prima di procedere all'approvazione di un'istanza, si consultano a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto alle disposizioni del presente Accordo e delle rispettive legislazioni nazionali. (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (4) L'approvazione non viene concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, salvo nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione della coproduzione.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-87-2020/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it